LEGISLATURA XXIV - 1° SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 16 OTTOBRE 1917

conto mensile pari ai due terzi della pensione che si presume ad esso spettante per gli anni di servizio utili alla pensione.

« Si aggiunga, ad ogni modo, che una modifica alle disposizioni sul Monte pensioni non potrebbe essere provocata se non su proposta del Ministero del tesoro, da cui dipende la Direzione generale degli Istituti di previdenza, unica amministratrice del Monte pensioni dei maestri, il quale è un ente autonomo.

« Il sottosegretario di Stato « Rотн».

Rattone. — Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se sia concesso con decreti luogotenenziali di annullare il diritto storico delle popolazioni, il diritto di proprietà delle acque, nelle concessioni di derivazione d'acqua ».

RISPOSTA. — « Si esclude nel modo più assoluto che con decreti luogotenenziali di qualunque genere e natura, si siano annullati i diritti storici delle popolazioni e il diritto di proprietà delle acque.

- « Oggi come ieri, prima come dopo il decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, si può derivare:
 - a) in base a un titolo legittimo;
- b) per possesso trentennale anteriore al 1884;
 - c) per concessione.
- « Nessuna innovazione il decreto-legge del 20 novembre 1916 ha portato in questa materia. Chi ha un titolo legittimo per derivare può farlo, e può far conoscere con i mezzi indicati dalla legge il suo diritto.
- « Che se l'onorevole interrogante intende con la sua interrogazione riferirsi alle acque scorrenti in talune valli dell'Aostano, si risponde – in conformità di quanto è sopra esposto – che coloro che affermano diritti su quelle acque possono, nelle forme di legge, tutelare questi loro diritti se sono assistiti da titoli legittimi, da possesso trentennale o da decreti di concessione.
- « L'unica innovazione del decreto 20 novembre 1916 è questa: che il tribunale competente a giudicare di questi diritti è il Tribunale delle acque sedente in Roma, contro la cui sentenza è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma. Ma ciò non diminuisce le garanzie di coloro che adiscono il tribunale speciale e giova alla rapidità del giudizio.
- « Esaminando il caso speciale della concessione dal fiume Lys, a cui indubbiamente

vuole alludere l'interrogante, si ha la riprova di quanto è sopra esposto. La concessione delle acque suddette venne fatta sotto l'imperio della vecchia legge del 1884 e non affatto sotto l'imperio della nuova. Infatti il decreto di concessione venne emanato dal prefetto di Torino e non già dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze come è prescritto dalla nuova legge.

- « Soltanto la procedura venne accelerata in virtù del decreto 3 settembré 1916, giacchè, per precise e reiterate dichiarazioni del sottosegretario alle armi e munizioni, le forze del Lys sono destinate a scopi di munizionamento militare.
- « Di più, contenendo la nuova riforma disposizioni favorevoli ai comuni, si è invitato il prefetto di Torino a introdurle nel disciplinare; benchè questo sia stato compilato e firmato prima dell'applicazione della riforma stessa.

« Il ministro « Bonomi».

Rava. — Ai ministri del tesoro e della guerra. — « Per sapere se non credano necessario:

1º stabilire che le disposizioni dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1266, e 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra, siano estese anche ai militari feriti ed alle famiglie dei militari morti prima del 24 maggio 1915 nella guerra italo-turca (Libia);

2° determinare con norme precise, per i militari che trovansi in servizio comandato fuori della zona di guerra, quando debbasi intendere che essi sono morti e feriti « per causa della guerra ».

RISPOSTA. — «I decreti luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1266, e 12 novembre 1916, n. 1598, contengono disposizioni, con le quali si cercò di favorire le famiglie dei militari morti in guerra creando nuovi diritti, e ampliando quelli già esistenti.

- « Non fu ammessa l'estensione delle disposizioni stesse ai militari feriti, ed alle famiglie dei morti prima del 24 maggio 1915, nella guerra italo-turca, per ragioni finanziarie e di opportunità, perchè come è facile immaginare, trattandosi di nuove concessioni, l'estensione del beneficio farebbe avanzare indubbiamente nuove richieste da parte degli interessati che avessero acquistato qualche titolo alla pensione nelle precedenti campagne.
- « Per la seconda parte dell'interrogazione, invece, si fa osservare che le norme